



DIREZIONE GENERALE

Corso Gelone, 17 Siracusa - 96100
Tel. 0931 484321 Fax 0931 484380
direzione.generale@asp.sr.it
Pec: direzione.generale@pec.asp.sr.it
Internet: www.asp.sr.it

PROT. N. 6542/PG

Siracusa, li 03 MAR. 2020

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Direttori dei PP.OO.
Ai Direttori/Responsabili
UU.OO.CC. UU.OO.SS. UU.OO.SS.DD.
n.q. di Delegati al Trattamento dei Dati personali

Oggetto: Direttiva per la pubblicazione all'Albo on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" di dati, documenti, atti deliberativi e determine dirigenziali

L'introduzione del D.lgs n. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della pubblica amministrazione ha reso necessario l'intervento del Garante al fine di assicurare l'osservanza del Codice Privacy (D.lgs 196/2003) nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web. Nell'ottica di un bilanciamento tra esigenze di pubblicità e trasparenza e rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, il Garante privacy con il provvedimento n. 243 del 15/5/2014 ha rinnovato le "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da oggetti pubblici e da altri enti obbligati".

In particolare, tali Linee guida hanno introdotto una serie di disposizioni per armonizzare il quadro regolamentare e hanno indicato modalità e accorgimenti che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare quando "diffondono" dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi.

Con l'entrata in vigore il 19 settembre 2018 del D.Lgs 101/2018, che ha armonizzato il Codice Privacy al Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) ha sancito che la pubblicazione degli atti deve avvenire per pubblico interesse e nell'adempimento di un obbligo normativo, con il rispetto dei principi generali che presiedono al trattamento dei dati personali ed in particolare:

- 1) Il principio di necessità
- 2) Il principio di proporzionalità e non eccedenza
- 3) Il principio di esattezza e aggiornamento dei dati
- 4) Il principio di conservazione per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati

Considerata la rilevanza della problematica trattata, anche sotto il profilo dei possibili risvolti sanzionatori e allo scopo di assicurare il contemperamento delle esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità degli interessati alla diffusione dei dati personali, si ritiene indispensabile richiamare alle SS.LL. il rispetto del Regolamento aziendale per la gestione dell'Albo on line dell'Asp di Siracusa (Del. N. 216 del 9/3/2016) e del Regolamento per la gestione del sito web aziendale (Del. N. 894 del 22/10/2013) e fornire ulteriori disposizioni in merito agli accorgimenti da adottare prima di pubblicare sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio on line atti e documenti contenenti dati personali.

In primo luogo, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sulla differenza tra pubblicazione per finalità di **trasparenza** e quella per finalità di **pubblicità**. Tali differenti finalità hanno riflessi sull'oggetto della pubblicazione, sul luogo, sul tempo e sulle modalità di trattamento di eventuali dati personali.

a) Pubblicazione per finalità di trasparenza

Può avere ad oggetto documenti, informazioni o dati e va effettuata sul sito internet dell'Azienda nell'apposita sezione denominata Amministrazione Trasparente nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 33/2013 e d.lgs 97/2016 (FOIA);

b) Pubblicazione per finalità di pubblicità

Sia essa costitutiva o mera pubblicità notizia, riguarda quasi esclusivamente documenti e va effettuata nella specifica sezione del sito web, raggiungibile dalla home page ed indirizzata dalla etichetta "Albo on line".

L'Unità operativa che deve procedere alla pubblicazione di un atto contenente dati personali è tenuta a:

- 1) Verificare, preliminarmente, l'esistenza di una norma di legge che prescriba tale obbligo;
- 2) Ridurre al minimo i dati personali necessari per ogni specifica finalità;
- 3) Prevedere, con riferimento ai dati cosiddetti dati particolari (art. 9 GDPR) e quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

La Responsabilità della formazione e dei contenuti dell'atto soggetto a pubblicità legale è del **Responsabile del procedimento** che ha generato l'atto, persona a capo dell'Ufficio o del Servizio che ne ha le competenze in materia.

Il Responsabile del procedimento, nella stesura di atti/provvedimenti, deliberazioni e determine, contenenti dati personali destinati alla pubblicazione on line, verifica preliminarmente l'esistenza di una norma o regolamento che preveda espressamente tale obbligo (art. 19, comma 3 del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20.21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari) e redige l'atto in modo da evitare il riferimento specifico a dati personali, sensibili e giudiziari.

Gli Uffici che redigono l'atto sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione, in particolare quando prendono in considerazione dati sensibili.

A tale proposito, **sarebbe opportuno non riportare i dati personali nel testo** dei provvedimenti pubblicati on line **nell'oggetto, nel contenuto, menzionandoli solo negli atti a disposizione degli Uffici** che vanno richiamati quale presupposto del provvedimento e **consultabili solo da interessati e controinteressati.**

Qualora il riferimento a dati personali debba essere necessariamente contenuto nell'atto, il Responsabile del procedimento dovrà utilizzare formule il più possibile generiche, in modo da evitare la diffusione di informazioni specifiche relative alla persona e adottando, in sede di redazione dell'atto destinato successivamente alla pubblicazione, le misure e gli accorgimenti tecnici più idonei.

Le P.A., **come previsto dall'art. 25 del GDPR, sono tenute ad adottare la pseudonimizzazione e la minimizzazione, misure tecniche organizzate da adottare fin dalla progettazione dei trattamenti** (secondo il principio della privacy by design).

La pseudonimizzazione richiede che il trattamento sia effettuato in modo tale che **i dati personali non possono più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive**; queste ultime dovranno essere **conservate separatamente** e soggette a misure intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti ad una persona fisica identificata o identificabile (art. 5 GDPR e cons. 28).

La minimizzazione è tesa a garantire che siano trattati **per impostazione predefinita** solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. **Non è mai consentita, invece, la**

diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute: quindi è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici.

Attiene, pertanto, come già precisato, alla responsabilità dei soggetti che curano l'istruttoria degli atti oggetto di pubblicazione, provvedere a non inserire negli stessi dati personali: "eccedenti", "non pertinenti", non indispensabili", o "vietati", e di procedere, comunque, al loro oscuramento prima di trasmetterli al responsabile della pubblicazione.

A titolo esemplificativo le soluzioni da adottare sono:

a) **Utilizzo di omissis**

Consistente nella omissione delle parti di testo oggetto della protezione, al fine di garantire la protezione dei dati personali;

b) **Cifratura dei dati identificativi**

mediante **indicazione delle sole iniziali del soggetto interessato**, nella ipotesi in cui si voglia far conoscere l'oggetto del provvedimento, tutelando l'identità del diretto interessato **o la omissione delle stesse iniziali** nel caso in cui ulteriori elementi informativi possano aumentare la probabilità della sua identificazione.

c) **Predisposizione di un allegato riservato**

Contenente i dati personali che siano eccedenti ovvero non indispensabili ai fini della pubblicazione. **Nell'atto andrà quindi inserito un espresso riferimento agli atti istruttori la cui conoscenza è consentita esclusivamente agli interessati e ad eventuali controinteressati.** I documenti che contengono tati dati devono essere indicati nell'atto pubblicato, senza esserne materialmente allegati, devono rimanere agli atti dell'Ufficio che detiene in modo stabile l'originale e devono essere identificati in modo da garantirne l'inalterabilità.

Il legislatore europeo, prestando particolare attenzione al trattamento di categorie particolari di dati personali, all'art. 9 par. 1 GDPR stabilisce che **"E' vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"**.

Al par. 2 tale divieto non si applica se si verifica che **"g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato"**.


La responsabilità per eccesso di pubblicazione, per pubblicazione non autorizzata o per pubblicazione di dati vietati **ricade sul soggetto che chiede la Pubblicazione** dell'atto e non in capo al Responsabile della pubblicazione.

La presente riveste carattere di direttiva per cui le SS.LL. vorranno assicurarne l'esatto adempimento, anche in qualità di delegati al trattamento dei dati personali, dandone altresì ampia pubblicità e diffusione.

La presente direttiva è esecutiva immediatamente dopo la notifica della stessa.

Il Responsabile della Protezione dei Dati

Ing. Stefano Salemi



Il Responsabile per la Trasparenza

Dott.ssa Agata Di Giorgio



Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

